

capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 — Fondo unico per lo spettacolo — cap. 3460; 8.2.3.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: — 200.000;

2004: — 200.000;

2005: — 200.000.

- *48. 0169. (ex 44. 058.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà). — 1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 16.522.621 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per

il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659 del 1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni e dalle province autonome.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2003. ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 48. 0170. (ex 44. 034.) Rava, Meduri, Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Benvenuto, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Interventi per favorire la ricomposizione fondiaria) — 1. Al fine di

attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti » sono inserite le seguenti « all'ISMEA ».

3. Agli interventi di finanziamento da parte dell'ISMEA di operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma settimo, della citata legge n. 590 del 1965. L'istruttoria dell'intervento deve essere espletata dall'ISMEA entro quattro mesi dalla presentazione della relativa richiesta di finanziamento.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 17, è inserito il seguente:

« 17-bis. Il diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuto nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco, di beni immobili soggetti ad utilizzazione

agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1 ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

○ ○ **48. 0171.** (ex 44. 0152.) Peretti, Giuseppe Drago, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Interventi per favorire la ricomposizione fondiaria) — 1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti » sono inserite le seguenti « all'ISMEA ».

3. Agli interventi di finanziamento da parte dell'ISMEA di operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma settimo, della citata legge n. 590 del 1965. L'istruttoria dell'intervento deve essere espletata dall'ISMEA entro quattro mesi dalla presentazione della relativa richiesta di finanziamento.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 17, è inserito il seguente:

« 17-bis. Il diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuto nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco, di beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- ◦ **48. 0172.** (ex 44. 025.) Rava, Marcora, Violante, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Potenza, Nicola Rossi, Benvenuto.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - (*Accorpamento fondiario*)
- 1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SO (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole:

« La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti » sono inserite le seguenti: « all'ISMEA ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - *Articolo 9-ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2003: - 150.000;

2004: - 150.000;

2005: - 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - *Articolo 70, comma 2:* Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: - 300.000;

2004: - 300.000;

2005: - 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: - 200.000;

2004: - 200.000;

2005: - 200.000.

- ◦ ◦ ***48. 0173.** (ex 44. 0332.) Misuraca, Jacini, Ricciuti, Romele, Marinello, Masini, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Leone, Scaltritti, Zama.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Accorpamento fondiario)
 — 1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SO (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti » sono inserite le seguenti: « all'ISMEA ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003):

2003: — 150.000;
 2004: — 150.000;
 2005: — 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: — 300.000;
 2004: — 300.000;
 2005: — 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 — Fondo unico per lo spettacolo — cap. 3460; 8.2.3.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: — 200.000;
 2004: — 200.000;
 2005: — 200.000.

○ ○ ○ *48. 0174. (ex 44. 0358.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Accorpamento fondiario)
 — 1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SO (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti » sono inserite le seguenti: « all'ISMEA ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

○ ○ ○ 48. 0175. (ex 44. 0340.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Accorpamento fondiario)
— 1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo-alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n.110/2201 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n.448, dopo le parole: « La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti » sono inserite le seguenti: « all'ISMEA ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- ○ ○ **48. 0176.** (ex 44. 0346.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Accorpamento fondiario)
— 1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo-alimentare (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commis-

sione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti » sono inserite le seguenti: « all'ISMEA ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- ○ ○ **48. 0177.** (ex 44. 0348.) Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Potenza, Banti, Ruggieri, Loddo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Fanno parte integrante dei beni trasferiti alla società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, anche gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978 n. 497, e successive modificazioni. Con il primo programma di cartolarizzazione, attuato ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge 15 giugno 2002, n. 112, sono alienati gli alloggi occupati dal personale con titolo scaduto o liberi, purché ubicati all'esterno o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture militari. Le risorse che si renderanno disponibili a seguito della predetta alienazione dovranno essere utilizzate per prevalenti finalità del Ministero della difesa.

- 48. 0181.** (ex 44. 0361.) Alberto Giorgetti, Ascierio.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Con il primo programma di cartolarizzazione effettuato dalla Società costituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 giugno 2002, n. 112, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, occupati dal perso-

nale con titolo scaduto o liberi, purché ubicati all'esterno o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture militari.

48. 0182. (ex 44. 0362.) Alberto Giorgetti, Ascierio, Cannella, Conte.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - 1. Gli arsenali militari di Taranto, La Spezia e Augusta, per l'ammodernamento delle infrastrutture, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali a carico del bilancio dello Stato nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dell'anno 2003. *Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n.163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (unità previsionale di base 2.1.2.1.), apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 30.000;

2004: - 30.000;

2005: - 30.000.

48. 0193. (ex 44. 0208.) Ostillio, Pisicchio, Cusumano, Mastella.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - 1. Gli arsenali militari di Taranto, La Spezia e Augusta, per l'ammodernamento delle infrastrutture, sono autorizzati a contrarre mutui decennali a carico del bilancio dello Stato. A tal fine il limite di impegno di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2.500.

2004: - 2.500.

2005: - 2.500.

48. 0194. (ex 44. 0209.) Ostillio, Tucci.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - (Fondo di solidarietà per i parenti delle vittime dei delitti di strage e di omicidio volontario) - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà per i figli legittimi e naturali, il coniuge, gli ascendenti delle vittime dei delitti di strage e di omicidio volontario di cui agli articoli 422 e 575 del codice penale. Il Fondo è alimentato attraverso uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 10 milioni di euro per l'anno 2005. Le risorse del predetto fondo sono assegnate sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

2005: - 10.000.

48. 0195. (ex 44. 0231.) Fanfani.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - 1. Alle associazioni bande dilettanti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e dalla legge 13 maggio 1999, n. 133, escludendo dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dalla base imponibile i compensi erogati in ciascun periodo di imposta di importo non superiore a 5.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 0197. (ex 44. 0139.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. È abolita l'imposta comunale sugli immobili per gli alloggi costruiti o gestiti dagli istituti autonomi per le case popolari.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

48. 0199. (ex 44. 5.) Alberto Giorgetti, Buontempo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, concernente limiti di deduzione delle spese relative agli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, le parole: « 50 milioni » sono sostituite con le seguenti: « trentamila euro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

48. 0200. (ex 44. 0159.) Alberto Giorgetti, Foti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, le parole: « regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

48. 0300. (ex 44. 0138.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, la parola: « regolarmente » è sostituita dalle seguenti: « non ancora ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 012. (ex 44. 0157.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Istituzione del Fondo di rotazione per il finanziamento dei servizi all'infanzia nei luoghi di lavoro) — 1. Al fine di assicurare una adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito a decorrere dal 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e scuola materna.

2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni:

a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;

b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera;

c) stima del costo di esecuzione dell'opera.

3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo 2003 tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi:

a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato

in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

b) i finanziamenti debbono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a partire dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;

c) l'equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

4. Per la costituzione del Fondo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Per gli anni successivi l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 30.000;

2004: — 30.000;

2005: — 30.000.

48. 099. (ex 44. 0427.) Alberto Giorgetti, Garnerò Santanché, La Russa.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 è istituito il fondo di rotazione per gli enti impegnati nella stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU). Al fondo possono accedere gli enti locali al fine di acquisire risorse finalizzate all'assunzione in pianta organica a tempo indeterminato dei LSU; all'acquisizione di quote di società miste a partecipazione prevalente di LSU; all'acquisizione di risorse per finanziare progetti affidati a società miste a prevalenza LSU e a partecipazione pubblica. La restituzione delle risorse attinte, con

un tasso di interesse comunque non superiore allo 0,5 per cento, ha corso a partire dal ventesimo anno successivo alla loro acquisizione.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

48. 0100. (ex 44. 0428.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Mascia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Estensione del trattamento di Cassa integrazione straordinaria alle piccole e medie imprese) — 1. Al fine di consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione produttiva nei distretti industriali, le misure contenute nella legge n. 233 del 1991 in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di indennità di mobilità sono estese ai distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 317 del 1991 e sono applicabili a singole imprese o a gruppi di esse indipendentemente dal numero degli addetti di ciascuna impresa.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 0101. (ex 44. 0429.) Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « È costituito un fondo di gestione autonomo per i quadri con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria dei quadri, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

48. 097. (ex 44. 0162.) Alberto Giorgetti, Tagliatela.

(A.C. 3200-bis - Sezione 20)**ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 49.**

(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica).

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come da ultimo modificato dall'articolo 37, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è elevato a 250 mila euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche »;

b) all'articolo 83, comma 2, le parole: « a lire 10.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a 7.500 euro ».

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ».

7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: « organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) », sono inserite le seguenti: « e le società e associazioni sportive dilettantistiche ».

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

« i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e asso-

ciazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; »;

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.

10. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 2, le parole: « e le indennità di cui alla lettera m) del predetto comma 1 » sono soppresse;

b) all'articolo 17, comma 2, le parole: « delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi » sono soppresse.

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed alle associazioni sportive dilettantistiche ».

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, possono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.

(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica).

Sopprimerlo.

49. 1. Russo Spena, Giordano.

Al comma 13, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

*** 49. 2.** Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti.

Al comma 13, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

*** 49. 3.** Osvaldo Napoli, Meroi.

Sostituire il comma 24 con il seguente:

24. Gli enti locali territoriali, attraverso apposito regolamento, consentono l'uso degli impianti sportivi di proprietà ai cittadini, alle società ed alle associazioni sportive sulla base di criteri obiettivi.

**** 49. 4.** Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti.

Sostituire il comma 24 con il seguente:

24. Gli enti locali territoriali, attraverso apposito regolamento, consentono l'uso degli impianti sportivi di proprietà ai cittadini, alle società ed alle associazioni sportive sulla base di criteri obiettivi.

**** 49. 5.** Osvaldo Napoli, Meroi.

Al comma 25, sopprimere il secondo periodo.

*** 49. 6.** Osvaldo Napoli, Meroi.

Al comma 25, sopprimere il secondo periodo.

*** 49. 9.** Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti.

Al comma 25, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti locali territoriali disciplinano con regolamento i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 24 e nel presente comma e per definire il concorso finanziario alla copertura degli oneri di gestione e manutenzione degli impianti.

**** 49. 7.** Osvaldo Napoli, Meroi.

Al comma 25, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti locali territoriali disciplinano con regolamento i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 24 e nel presente comma e per definire il concorso finanziario alla copertura degli oneri di gestione e manutenzione degli impianti.

**** 49. 8.** Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti.

Al comma 26 dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, *aggiungere le seguenti:* attraverso apposita convenzione, sono messe a disposizione degli enti territoriali, preferibilmente dell'ente competente per territorio, per la programmazione territoriale dell'attività sportiva e.

*** 49. 10.** Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti.

Al comma 26 dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, *aggiungere le seguenti:* attraverso apposita convenzione, sono messe a disposizione degli enti territoriali, preferibilmente dell'ente competente per territorio, per la programmazione territoriale dell'attività sportiva e.

*** 49. 11.** Osvaldo Napoli, Meroi.

Al comma 26, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità del pre-

sente comma il fondo di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritto nella unità previsionale di base 25.1.2.9 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 5.000
2004: -5.000
2005: -5.000

◦ **49. 13.** Marras.

Al comma 26, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

◦ **49. 12.** Marras.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 49.15
DELLA COMMISSIONE

Al comma 26-bis, sostituire le parole: datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro, *con le seguenti:* Comuni che realizzano direttamente o attraverso convenzione.

Conseguentemente sopprimere i commi 26-ter e 26-quater.

0. 49. 15. 1. Grandi.

Sopprimere i commi 26-ter e 26-quater.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

0. 49. 15. 4. De Franciscis, Boccia.

Sopprimere il comma 26-sexies.

0. 49. 15. 3. Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 26-sexies, primo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito della quota destinata alle famiglie di cui all'articolo 31 della presente legge.

Seguono compensazioni gruppo DS-l'Ulivo.

0. 49. 15. 2. Alberta De Simone, Capitelli, Zanotti, Magnolfi, Pennacchi, Innocenti, Maura Cossutta, Pistone, Zanella.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. Al fine di assicurare una adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

26-ter. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, di datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:

a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;

b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera;

c) stima del costo di esecuzione dell'opera.

26-quater. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 26-ter e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

26-quinquies. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003 tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi:

a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

b) i finanziamenti debbono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a partire dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;

c) l'equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

26-sexies. Per la costituzione del Fondo è autorizzata la spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2003 nell'ambito della quota destinata alle famiglie di cui all'articolo 31 della presente legge. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, per gli anni successivi, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

49. 15. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis. — (Contributo agli enti di promozione sportiva) - 1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, agli enti di promozione sportiva sono destinati 5.164.569 euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e

delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 5.164.569.

- **49. 01.** (ex 44. 0213.) Lolli, Grignaffini, Melandri, Michele Ventura, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Sasso, Tocci, Cento, Bellillo, Crucianelli, Ruzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis. — (Contributo agli enti di promozione sportiva) — 1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, agli enti di promozione sportiva sono destinati 5.164.569 euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 5.165.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **49. 02.** (ex 44. 0216.) Colasio, Mosella, Milana, Rusconi, Volpini, Giovanni Bianchi, Bimbi, Gambale, Carra.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis. — 1. Al comma 15 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per l'anno 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- 49. 03.** (ex 44. 0176.) Alberto Giorgetti.

(A.C. 3200-bis — Sezione 21)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

ART. 2.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: « al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis »;

b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione) — 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non

cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi diversi da quelli indicati nei commi 2, 3 e 4, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai citati commi 2, 3 e 4.

6. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 27.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 27.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali »;

c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;

c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;

d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;

e) oltre 70.000 euro, 45 per cento »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro »;

d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 (Altre detrazioni). — 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di